

Sentenza: 27 maggio 2015, n. 142

Materia: Servizio idrico integrato

Parametri invocati: Cost. art. 117, comma secondo, lettere e) ed s)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Presidente del consiglio dei ministri

Oggetto: Articolo 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 30 giugno 2014, n. 5 “Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato) Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi”.

Esito: non fondatezza della questione

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Sintesi: Il Presidente del consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 30 giugno 2014, n. 5, nella parte in cui, modificando l’art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 27 del 1999, prevede che “*La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito nonché della copertura dei costi d’investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia*” per violazione delle competenze dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» e di «tutela dell’ambiente», previste dall’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.

La Corte ritiene la non fondatezza della questione.

Se è pur vero che la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, come da costante giurisprudenza della Corte, “è ascrivibile alla materia della tutela dell’ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato” (si vedano sentenze n. 67 del 2013, n. 29 del 2010 e n. 246 del 2009), è vero anche che tale giurisprudenza, riferita al riparto delle attribuzioni fra lo Stato e le Regioni ad autonomia ordinaria, non è immediatamente trasponibile nel caso in oggetto, nel quale vengono in evidenza le speciali competenze spettanti statutariamente alla Regione autonoma Valle d’Aosta.

In particolare, lo statuto speciale attribuisce alla Regione **competenza primaria** in materia di «lavori pubblici di interesse regionale» (art. 2, primo comma, lettera f), «urbanistica» (art. 2, primo comma, lettera g), «acque minerali e termali» (art. 2, primo comma, lettera i), «acque pubbliche destinate ad irrigazione ed uso domestico» (art. 2, primo comma, lettera m). Assegna inoltre alla sua potestà integrativo-attuativa le materie «igiene e sanità» (art. 3, primo comma, lettera l) e «assunzione di pubblici servizi» (art. 3, primo comma, lettera o).

La normativa di attuazione statutaria contenuta nel d.lgs. n. 89 del 1999, che possiede un sicuro ruolo interpretativo e integrativo delle stesse espressioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle regioni ad autonomia speciale, trasferisce “al demanio della Regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili” e prevede che la Regione stessa eserciti “tutte le

attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio e in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento" (art. 1, commi 1 e 2). **Tale previsione**, in ragione dello speciale procedimento di formazione delle norme di attuazione statutaria, che è posto a garanzia dell'autonomia delle regioni speciali (per la Valle d'Aosta, l'art. 48-bis dello statuto), **costituisce un limite anche alla potestà legislativa statale ordinaria, che non può derogarvi.**

Sulla base dei suoi precedenti (in particolare sentenza 233/2013) e della verifica complessiva e sistematica delle attribuzioni statutarie e delle relative norme di attuazione, la Corte riconosce in capo alla Regione autonoma Valle d'Aosta una competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, comprensiva della sua organizzazione e della sua programmazione, come anche dell'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti, che ne costituiscono il corrispettivo. Tale competenza, in quanto spettante alla Regione in base alla normativa statutaria e di attuazione statutaria preesistente alla riforma del Titolo V Costituzione, a seguito di quest'ultima non è stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, considerato che "la suddetta riforma, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di autonomia" già spettante alle regioni o province ad autonomia speciale (sentenza n. 357 del 2010).

Sempre richiamandosi alla sentenza 233/2013, la Corte ricorda che, in coerenza con questi principi, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante l'individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che ha disposto l'attribuzione all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG), fra l'altro, delle competenze relative alla determinazione dei criteri di definizione della tariffa relativa ai servizi idrici, all'art. 4 è stabilito che "Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione".

Neppure è condivisibile, secondo la Corte, la tesi del Governo secondo cui la legge regionale valdostana avrebbe comunque violato i limiti generali che lo stesso statuto speciale appone alle competenze regionali anche primarie (art. 2, comma 1), e in particolare il limite **delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica**, nel cui novero, secondo lo Stato, andrebbero ricondotte le disposizioni statali che riservano all'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico, non solo la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, ma anche la redazione del metodo tariffario.

Per confutare tale tesi la Corte ritiene sufficiente ricordare che la norma regionale impugnata si limita a precisare che la competenza regolatoria in materia tariffaria (già prevista in capo alla Regione nella formulazione originaria della legge regionale n. 27 del 1999) deve essere esercitata dalla Giunta "nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia". L'organo regionale è dunque tenuto a conformarsi alle direttrici della metodologia tariffaria statale, con la conseguenza che, per tale via, risulta salvaguardato l'interesse statale a una regolazione stabile e idonea a garantire gli investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualità, nonché la tutela degli utenti finali.